

N. 00209/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00676/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2010, proposto da:
Youssouf Bandaogo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bianchin, con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm..

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento

del provvedimento Cat. A.12/2010/Imm. n. 55/2010 notificato l'8/3/2010, con cui la Questura di
Vicenza ha respinto l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i
difensori avv. Igor Brunello, su delega dell'avv. Nicoletta Bianchin, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso nato il 7 dicembre 1990, è entrato in Italia il 12 novembre
2008 (ancora minorenne per poche settimane) per ricongiungimento familiare con il padre.

La Questura, in ragione dell'approssimarsi del raggiungimento della maggiore età, anziché un
permesso di soggiorno per motivi familiari, gli ha rilasciato un permesso di soggiorno per attesa
occupazione, di cui il ricorrente, in data 12 novembre 2009, ha chiesto il rinnovo.

La Questura della provincia di Vicenza, previa comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi, con
il provvedimento impugnato, corredato da un'ampia ed articolata motivazione, ha respinto l'istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato, proponendo la tesi secondo cui ai fini
del soggiorno è sufficiente provare di poter contare sull'aiuto economico dei parenti più stretti, nel

caso di specie del padre, per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 4, comma 3, e 5, comma 5, e 22, comma 11, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, manifesta iniquità ed ingiustizia, difetto di istruttoria, erroneità e travisamento, violazione della direttiva del Ministero dell'Interno n. 1727/7 del 28 marzo 2008, illegittimità derivata dal rilascio, precedentemente, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anziché di un permesso di soggiorno per motivi familiari;

II) violazione dell'art. 5, comma 5, e 28 comma 3., del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 2886, e dell'art. 3 della Convenzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, e dell'art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Amministrazione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 301 del 12 maggio 2010, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con le censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente perché muovono tutte da un'identica premessa, il ricorrente sostiene la tesi secondo cui è possibile, anche per soggetti maggiorenni ed abili al lavoro, ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno, provare di possedere non un reddito proprio, ma fonti lecite di sostentamento dei familiari conviventi, nel caso di specie del padre.

Questo ordine di idee non può essere condiviso, perché propone un percorso argomentativo incompatibile con la vigente disciplina in materia di ingresso e soggiorno, e il ricorrente non allega la sussistenza di alcun elemento di fatto che possa essere valorizzato dalla Questura ai fini dell'accoglimento dell'istanza presentata.

L'art. 32 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che, ai minori presenti in Italia divenuti maggiorenni, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura.

La disciplina vigente prevede pertanto un legame tendenzialmente indissolubile tra rilascio del permesso di soggiorno e la stipula del contratto di soggiorno sancito dal combinato disposto dell'art. 5, comma 3 bis, e dell'art. 5 bis del D.lgs. n. 286 del 1998, che subisce limitati temperamenti.

Infatti, al raggiungimento della maggiore età, escluse le ipotesi dell'esistenza di motivi di studio o di esigenze di cura, la mancanza di un lavoro può comportare, ai sensi dell'art. 22, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che tuttavia non è prorogabile, né è rinnovabile, ed entro lo spirare del suo termine, determinabile nella misura massima di sei mesi, può sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se è stata reperita un'occupazione, o nell'obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato.

È escluso, dunque, che sia configurabile, rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un potere discrezionale di proroga oltre il termine ricavabile dall'art. 37 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2594).

Solo il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è effettivamente accessorio al titolo di soggiorno del familiare: ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, è rinnovabile insieme con quest'ultimo, e il familiare deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare. Ebbene, la tesi prospettata secondo cui in via generale per i figli maggiorenni sarebbe sufficiente dimostrare l'esistenza redditi dei genitori conviventi, contrasta anche con la disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia. Infatti l'art. 29, commi 1, lett. c, e 3 lett. b, nonché l'art. 30 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, consentono il rilascio di un permesso di soggiorno per

motivi familiari in favore dei figli maggiorenni a carico solo qualora, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, e tali requisiti non ricorrono nel caso di specie, posto che, come espressamente osserva il provvedimento impugnato, l'istante non ha dimostrato uno stato di invalidità a giustificazione del periodo di disoccupazione.

Il ricorrente invoca a proprio favore anche la circolare del Ministero dell'Interno 1727/7 del 28 marzo 2008.

Tale circolare, proprio per venire incontro alle problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno a coloro che, compiuto il diciottesimo anno, abbiano ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e che, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi citati, ha ammesso che le Questure possano in casi particolari rinnovare il titolo di soggiorno per motivi familiari.

Tuttavia anche questa prospettazione nel caso di specie non può essere accolta, perché l'elemento di elasticità rimesso alle valutazioni della Questura, nell'iter argomentativo della circolare, si fonda espressamente sulla prevalenza riconosciuta dall'ordinamento all'ultimo periodo dell'art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale, a tutela dell'unità familiare, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 5 di recepimento della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, prevede che, ai fini del diniego di un permesso di soggiorno ovvero dell'espulsione della persona già ricongiunta, si debba tenere conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato" oltre che "della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale", escludendo qualsiasi automatismo nel rifiuto o nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (circa l'idoneità della norma citata ad assicurare una tutela rafforzata contro l'allontanamento mediante il superamento degli automatismi ostativi al soggiorno cfr. Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148).

Ebbene, in realtà tutti questi elementi nel caso all'esame sono stati espressamente valutati dalla Questura che ha operato l'opera di bilanciamento richiesta dalla norma rispetto ai vincoli familiari, ma ha ritenuto, con procedimento che appare immune da vizi logici, che nel caso all'esame non vi fossero elementi che potessero essere oggetto di valutazione in senso favorevole al ricorrente, in quanto lo stesso ha soggiornato nel paese di origine fino a diciassette anni e mezzo, nonostante il padre fosse entrato in Italia nel 1993 appena tre anni dopo la nascita del figlio e da allora vi abbia ininterrottamente soggiornato, non vi è traccia della madre in Italia, e non vi è la dimostrazione della mancanza di legami con il paese di origine.

Per completezza vi è infine da aggiungere che non appare pertinente al caso in esame la giurisprudenza richiamata nel ricorso e nella memoria depositata in giudizio in prossimità dell'udienza pubblica, la quale non ha affermato, come pretende il ricorso, la generale ammissibilità che soggetti maggiorenni ed abili al lavoro (non in possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso per motivi di famiglia), ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno, possano essere ammessi a soggiornare provando di essere mantenuti dai genitori o da familiari conviventi, ma ha affermato la possibilità di considerare assimilabile al reddito da lavoro, a condizione che sia dimostrata la sufficienza dei mezzi leciti di sussistenza, la percezione sussidi a questo succedanei, quali quelli di disoccupazione, dell'indennità di mobilità (cfr. Tar Veneto 606 del 2006; Tar Piemonte 2880 del 2004) o di una borsa di formazione e lavoro (cfr. Tar Piemonte 1329 del 2005) o del risarcimento ottenuto per un infortunio (cfr. Consiglio di Stato 3148 del 2008), ovvero l'esistenza dei presupposti che avrebbero comunque consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (riguarda infatti il coniuge Tar Piemonte 1643 del 2004), o la sopravvenienza di un rapporto di lavoro (cfr. Tar Veneto 2104 del 2009; id. 2023 del 2008; id. 3239 del 2008; Consiglio di Stato 2594 del 2007).

Pertanto, alla luce dei riferimenti normativi richiamati, il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione dispensa dal dover pronunciare sulle

spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2011